REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

Programmazione unitaria 2014-2020

Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese"

Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese"

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della Delib.G.R. n. 48/28 del 6.9.2016)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Incentivi automatici per le MPMI

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	**T0**







REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA **REPUBBLICA ITALIANA**

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Sostegno all'accesso a servizi avanzati di consulenza e di sostegno all'innovazione,investimenti in impianti, macchinari e attrezzature anche per interventi di efficientamento energetico
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T0
Soggetti beneficiari	MPMI
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 e Reg. (UE) n. 1407/2013
Priorità	Territoriale e/o ambito intervento
Esclusioni	Previste esplicitamente dagli articoli applicati dei regolamenti e dalle procedure di attuazione
Limitazioni	Previste esplicitamente dagli articoli applicati dei regolamenti e dalle procedure di attuazione
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili riguardano i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, individuati nel "catalogo dei servizi", ai sensi degli artt. 18, 19, 20 e 28 e di impianti, macchinari e attrezzature ai sensi degli artt. 14 e 17del Regolamento (UE) n. 651/2014 e Regolamento n. 1407/2013. I costi materiali conseguenti alla realizzazione dei servizi sono considerati ammissibili ai sensi sul Regolamento n. 1407/2013.
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 14, 17, 18, 19, 20 e 28; del Regolamento (UE) n. 1407/2013
Servizi	Fino a un massimo di Euro 15.000 di aiuto
Forma aiuto	Sovvenzione, calcolata sulle spese ammissibili del piano
Intensità aiuto	Intensità massima pari al 50%, salvo le eccezioni previste dagli artt. 14, 17 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014
Selezione dei progetti	Procedura automatica
Procedura istruttoria	Secondo l'ordine cronologico di presentazione
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1. Finalità e Oggetto 3
Art. 2. Riferimenti Normativi 3
Art. 3. Attuazione degli interventi 3
Art. 4. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale 4
Art. 5. Settori di attività ammissibili 4
Art. 6. Interventi ammissibili 4
Art. 7. Forma e intensità dell'aiuto 6
Art. 8. Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione 6
Art. 9. Criteri di valutazione 6
Art. 10. Realizzazione degli interventi 7
Art. 11. Erogazione dell'aiuto 7
Art. 12. Monitoraggio e Controlli 7
Art. 13. Revoca 7
Art. 14. Periodo di Validità 8
Art. 15. Norma finale 8

Art. 1. Finalità e Oggetto

1. L'intervento è finalizzato ad accrescere l'innovazione del sistema dellemicro, piccole, medie imprese (MPMI)operanti in Sardegnasostenendo l'accesso a serviziavanzati di consulenza e disostegno all'innovazionee investimenti in impianti, macchinari e attrezzature, per generare crescita e occupazione, con particolare riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 2. Riferimenti Normativi

1. Le presenti direttive sonoin attuazione di quanto disposto dall'art. 25 dellaLegge Regionale n.2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)"e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.

2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
- Regolamento (UE) n.1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionalen.41/3 del 21/10/14; https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020 http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/;
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese; https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315
- Delibera della Giunta Regionalen.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione. https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510

Art. 3. Attuazione degli interventi

1.All'attuazione delle presenti Direttive provvedonole strutture competenti[1]mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste

[1]Per struttura competente si intende la struttura organizzativa responsabile della spesa (L.R.n. 31/1998) o l'Organismo Intermedio individuato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Le strutture competenti verificano in sede di predisposizione dei Bandi che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle “Linee guida” approvate dalla Conferenza delle Regione e delle Provincie Autonome (15/10/CR7bis/C3 e/o 15/27/CR07bis/C3).

2. Per l’attuazione degli interventi, le strutture competenti possono avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.ovvero attraverso affidamento diretto ad un’Agenzia o a una società *in house*.

Art. 4. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1.Possono beneficiare degli aiutile MPMIesistenti in forma singola e/o aggregata,così come definitedall’Allegato I al Reg. (UE)n. 651/2014.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non essere considerata impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, punto 18 del Reg. n. 651/2014 nel caso in cui l’aiuto sia concesso ai sensi del regolamento suddetto;
d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
f) assumere l’impegno ad avere una sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto.

3. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative.

Art. 5. Settori di attività ammissibili

1. Sono ammessi tutti i settori,ferme restando le limitazioni previste daglispecifici Regolamentiapplicati[2].

L’impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014che opera o opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.

2. Fatti salvi i settori esclusi dal Regolamento in funzione dell’articolo presceltoe le limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti.

Art. 6. Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili:

- serviziavanzati di consulenza e di sostegno all’innovazione,finalizzati a favorire l'adozione di prodotti, servizi e processi innovativi[3], nuovi metodi di marketing, nuove formule organizzative,

[2] Vedi art. 1, punto 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e l’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013

[3]Per «innovazione dell'organizzazione»si intende l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Per «innovazione di processo»si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i

innovazioni di mercato e promozionedella filiera produttiva.I servizi per le "filiere"[4]concernono la costruzione di migliori collegamenti orizzontali fra i produttori con strategie di marketing congiunte e collegamenti verticali con gli altri attori dell'industria che agiscono a valle;

- investimenti in impianti, macchinari e attrezzature.

2. Il servizio deve essere individuato, nell'ambito del "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" approvato dall'Amministrazione regionale, tra quelli attivabili con modalità automatica. I tempi massimi di realizzazione del servizio sono fissati dal catalogo.

3. Sonoammissibiliai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 le seguenti tipologie di servizi:

	Art. 18	**Art. 19**	**▪ Art. 20**	**▪ Art. 28**
Servizi di consulenza	▪ Costi per servizi di consulenza non continuavi o periodici che esulano dai costi di esercizio ordinari	▪	▪	▪ Costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione
Partecipazione fiere, mostre e esposizioni	▪	▪ Costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra	▪	▪
Servizi di innovazione	▪	▪	▪	▪ Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali ▪ Costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale
Aiuti per i costi di cooperazione a progetti di cooperazione territoriale europea	▪	▪	▪ Costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e le spese relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione; ▪ Costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni; ▪ Spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il progetto.	▪

4. Gli investimentisono considerati ammissibili,con le modalità definite nelle procedure di attuazione, ai sensi degli artt. 14 e17 del Regolamento n. 651/2014 o del Regolamento n. 1407/2013. Il tempo massimo di realizzazione degli investimenti è 12 mesi.

5. Il valore degli aiuti non può superare i 15.000 euro nell'anno.

6. Tutte le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

[4] Confiliera (agro-alimentare, industriale, tecnologica, turistica e culturale) si intende, l'insieme articolato (anche detto 'rete' o 'sistema') che comprende le principali attività (ed i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto/servizio finito; in senso più stretto, si intende l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto/servizio.

Art. 7. Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti, calcolati sulle spese ammissibili del piano, sono erogati nella forma di sovvenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 14, 17, 18, 19 e 28 o dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. L'ammontare dell'aiuto non può superare le intensità previste in applicazione degli articoli 14,17, 18, 19 e 28 del Regolamento n. 651/2014, da applicarsi anche ai costi materiali conseguenti alla realizzazione dei servizi ammissibili ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 entro il massimale dallo stesso previsto.

3.Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, previsti dall'art. 28(c), come definiti dall'art. 2 punti 94[5]e 95[6],l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

4. Nei Bandi è indicata la forma dell'aiuto utilizzata e la percentuale massima di aiuto in funzione del valore del piano.

5. Gli aiuti ai sensi delle presenti Direttive, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati con:

- altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base alRegolamentoutilizzato.

Art. 8. Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione

1. La domanda scritta di accesso deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non esaminabilità della domanda.

2. Gli aiuti sono concessia seguito di una procedura automatica secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta la domanda, secondo le indicazioni previste dalle procedure di attuazione

4. La struttura competente accerta secondo l'ordine cronologico di presentazioneesclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni contenute in domanda. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o più' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento.

3. La durata complessiva del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.

4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 9. Criteri di valutazione

1. La valutazione dei servizi è effettuata in sede di rendicontazione sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:

- qualità dei servizi realizzati, dei fornitori selezionati, coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi aziendali;

[5]Per «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati.

[6]Per «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.

- capacità di accrescere la competitività dell'impresa con innovazioni di prodotto e di processo e di mercato;
- rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità).

Art. 10. Realizzazione degli interventi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, a seguito della presentazione della domanda, le imprese possono avviare la realizzazione del servizio.

2.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma2 e 4, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del pianopuò essere concessa proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta alla valutazione e all'approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

3. I singoli servizi devono essere realizzati entro i tempi massimi previsti dal Catalogo a decorrere dalla formale accettazione della richiesta secondo le modalità indicate nelle procedure di attuazione.

4. Gli investimenti devono essere realizzati entro due annia decorrere dalla formale accettazione della richiesta secondo le modalità indicate nelle procedure di attuazione.

Art. 11. Erogazione dell'aiuto

1. L'erogazione dell'aiuto avviene a saldo.

2. L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute,gli estremi identificativi per gli impianti, macchinari o attrezzature acquistati,nonché una perizia giurata di un professionista competentenella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologieammissibili e la loro congruità.

3. Per le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'erogazione dell'aiuto è subordinata al rimborso o al depositato in un conto bloccato degli aiuti considerati illegali o incompatibili fino al momento della decisione finale.

4. Le procedure attuative dettagliano le modalità di erogazione.

Art. 12. Monitoraggio e Controlli

1. L'Amministrazione Regionale effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalle presenti Direttive e dalle procedure attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione Regionale o soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 13. Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati per il venir meno dei requisiti di ammissibilità, in caso di rinuncia del beneficiario, qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 comma 32 e 36 della legge n. 449/1997.

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'eventuale finanziamento concesso, maggiorato degli eventuali interessi.

Art. 14. Periodo di Validità

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Art. 15. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici che redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.